



CITTÀ DI LANZO TORINESE
PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0123.300.408 – Fax 0123.27.420

***REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE,
AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE
DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE
DEI DEFUNTI***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
N. 15 DEL 28 aprile 2008*

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag.	3
CAPO PRIMO – CREMAZIONE		
Art. 2 – Esercizio della cremazione	pag.	3
Art. 3 – Autorizzazione alla cremazione	pag.	3
Art. 4 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali	pag.	4
Art. 5 – Caratteristiche delle urne cinerarie	pag.	4
CAPO SECONDO		
Art. 6 – Diverse destinazioni delle ceneri	pag.	4
SEZIONE I – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA		
Art. 7 – Soggetto affidatario dell'urna	pag.	5
Art. 8 – Procedura per l'affidamento	pag.	6
Art. 9 – Modalità di conservazione dell'urna all'interno dell'abitazione	pag.	6
SEZIONE II – DISPERSIONE DELLE CENERI		
Art. 10 – Dispersione delle ceneri	pag.	7
Art. 11 – Luogo di dispersione delle ceneri	pag.	7
Art. 12 – Procedura per la dispersione	pag.	8
CAPO TERZO – DISPOSIZIONI FINALI		
Art. 13 – Senso comunitario della morte	pag.	8
Art. 14 – Registri per l'affidamento e la dispersione	pag.	8
Art. 15 – Deposito provvisorio	pag.	8
Art. 16 – Sanzioni	pag.	9
Art. 17 – Informazione ai cittadini	pag.	9
Art. 18 – Norma transitoria e finale	pag.	9
LEGENDA NORMATIVA		
(a) artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990	pag.	10
(b) art. 38 del D.P.R. n. 445/2000	pag.	11
(c) art. 79 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 285/1990	pag.	11
(d) art. 2 comma 7 della L.R. n. 20/2007	pag.	11
(e) art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000	pag.	12
(f) artt. 78,79,80 e 81 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria	pag.	12

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri, nell'ambito dei principi enunciati dalle seguenti fonti:

- il D.P.R. N. 285 del 10/09/1990 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria);
- la Legge N. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri);
- il D.P.R. N. 254 del 15/07/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. N. 179 del 31/07/2002);
- la Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
- Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento integrano e si armonizzano con le norme, contenute nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/03/2001.

3. Il presente Regolamento, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

CAPO PRIMO – CREMAZIONE

Art. 2 – Esercizio della cremazione

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 (a), non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Art. 3 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso o suo delegato sulla base delle volontà espresse dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

3. La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. **(b)**
4. Quanto previsto al comma 1. a) e 1. b) e al comma 2. non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
5. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990. **(c)**

Art. 4 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Si definisce resto mortale:
 - il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
 - ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).
1. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
2. Per la cremazione dei resti mortali:
 - l'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
 - non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990. **(c)**

Art. 5 – Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

CAPO SECONDO – DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 6 – Diverse destinazioni delle ceneri

1. Le urne contenenti le ceneri possono essere:
 - tumulate all'interno del Cimitero (in loculi ossari, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma, in tomba distinta privata);
 - consegnate al soggetto affidatario (per l'affidamento).
2. Le ceneri possono anche essere disperse con le modalità di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12.
3. L'affidamento e la dispersione possono essere disposti presso Comuni diversi dal Comune di LANZO TORINESE. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri

SEZIONE I – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

Art. 7 – Soggetto affidatario dell'urna

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi del comma successivo e del comma 3 lettera a), o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del comma 3 lettere b) e c).
2. La volontà del defunto può manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
4. Quanto risulta dalla dichiarazione di cui al punto a) vale anche contro il parere dei familiari.
5. Quanto previsto al comma 2 e al comma 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
6. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) e c) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. **(b)**
7. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di LANZO TORINESE nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
9. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
10. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse nell'area delimitata all'interno del cimitero, ovvero nel cinerario comune.

Art. 8 – Procedura per l'affidamento

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (in celletta o per la dispersione) nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine massimo di 30 giorni.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla o per disperdere le ceneri.

Art. 9 – Modalità di conservazione dell'urna all'interno dell'abitazione

1. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione, costruito in muratura (nicchie, tabernacoli, ecc.) oppure in altro materiale idoneo (legno, metallo, ecc.) purché offerente le necessarie garanzie contro ogni profanazione.
2. In caso di decesso dell'affidatario, i soggetti di cui all'articolo 7 comma 3 punto b) dovranno, presentare una nuova richiesta oppure consegnare l'urna al cimitero previa apposita autorizzazione.
3. L'Amministrazione comunale, attraverso il corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

SEZIONE II – DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 10 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco o suo delegato del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero, nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco o suo delegato del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
2. La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a) per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 lettere a) e b) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
5. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. **(b)**
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza, da:
 - a) l'esecutore testamentario;
 - b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
 - c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.
7. Non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune nell'area riservata del Cimitero comunale.

Art. 11 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990; **(a)**
 - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, denominata "Giardino del ricordo"
 - c) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - e) nei fiumi;
 - f) in mare;
 - g) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - h) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

2. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
3. Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
4. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale biodegradabile ed è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
5. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per dispersione nel terreno;
6. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
7. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati.

Art. 12 – Procedura per la dispersione

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri.
2. Una copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

CAPO TERZO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 2 comma 7 della L. R. n. 20/2007 (**d**), è realizzata nel cimitero apposita targa collettiva, che riporta la seguente dicitura: “Giardino del ricordo”
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 14 – Registri per l'affidamento e la dispersione

1. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 15 – Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale appositamente individuato presso il Cimitero Comunale.

2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art. 16 – Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.(e)

Art. 17 – Informazione ai cittadini

1. Il Comune di LANZO TORINESE favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti sul proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

2. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di LANZO TORINESE all'indirizzo

Art. 18 – Norma transitoria e finale

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero comunale è sospesa fino al termine dei relativi lavori di adeguamento strutturale.

2. Fino al termine dei lavori di cui al comma precedente, è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria in un locale appositamente individuato presso il cimitero comunale e identificato con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Con il presente regolamento vengono abrogati gli articoli 78,79,80 e 81 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.(f)

LEGENDA NORMATIVA

(a) Artt. 78, 80 e 81 D.P.R. n. 285/1990

Articolo 78

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico- sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

Articolo 80

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Articolo 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

(b) Art. 38 D.P.R. n. 445/2000

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
 - a. se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
 - b. ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(c) Art. 79 commi 4 e 5 del D.P.R. 285/1990

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 (autorizzazione alla cremazione) non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

(d) Art. 2 comma 7 della L. R. n. 20/2007

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

(e) Art. 7 bis D. Lgs. 267/2000

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizione di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(f) Artt. 78,79,80 e 81 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 78 - URNA CINERARIA

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, e con le caratteristiche e indicazioni previste al paragrafo 14.1, lettera d) della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.
2. L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 79 - TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

ART. 80 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei documenti indicati all'art. 79 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.
2. Il costo della cremazione è a carico dei privati ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 27-12-2000 n. 392, come convertito con modificazioni nella legge 28-02-2001 n. 26, a carico del Comune in caso di persona indigente.

ART. 81 - VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI

1. Per il verbale di consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie, si fa riferimento a quanto prescritto all'art. 81 del Regolamento governativo.
2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.